



Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

**ACCORDO INTEGRATIVO DEFINITIVO
SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL
PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO
– ANNO 2026–**

PREMESSA

Visto l'esito dei controlli sull'Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 4 marzo 2026, esercitati ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 1916 del 2 aprile 2026 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo, n. 156690 del 8 giugno 2026 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0038734-P del 11 giugno 2026 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali.

LE PARTI

sottoscrivono in via definitiva il seguente Accordo integrativo sui criteri generali per l'adozione di iniziative a sostegno del reddito del personale dirigente in servizio presso il Ministero del turismo – Anno 2026, tra la parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione generale Personale e Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nazionali dell'Area funzioni Centrali che hanno sottoscritto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1
AMBITO APPLICATIVO

Il presente Accordo si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio, anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre PP.AA., presso il Ministero del Turismo.

Art. 2
DURATA E DECORRENZA

Il presente Accordo ha validità con riferimento all'anno 2026 per le spese sostenute dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026.

Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3
OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale come individuato dall'art. 1.

Art. 4
RISORSE ASSEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Tenuto conto che nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2026 il capitolo n. 3106 – provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie – presenta una dotazione finanziaria pari a € 348.000,00, le parti concordano di destinare al finanziamento delle provvidenze di tutto il personale di cui all'articolo 1 del presente Accordo una quota del 20% pari ad € 69.600,00.

Art. 5
DIVIETO RIMBORSO CONTRIBUTI ANALOGHI

Il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre amministrazioni, che sia beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui al successivo articolo 6 presso l'amministrazione di provenienza, non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Le parti concordano che l'Amministrazione rimborserà a domanda, al personale di cui all'art. 1, le seguenti categorie di spesa:

1. spese sanitarie documentate*;
2. contributo per premi assicurativi correlati alla stipula di polizze sanitarie;
3. spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
4. spese sostenute per servizio di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro;
5. spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali;
6. spese sostenute per attività sportive.

* Spese sostenute dal relativo nucleo familiare successivamente alla decorrenza della presa di servizio del predetto personale presso il Ministero, nonché quelle sostenute dai dipendenti di ruolo cessati dal servizio nell'anno 2026 entro la data di cessazione dal servizio, che non siano state già oggetto di rimborsi da parte di terzi.

Art. 7

SPESE SANITARIE E CONTRIBUTO PER PREMI ASSICURATIVI CORRELATI A POLIZZE SANITARIE

1. Nella tipologia di spese sanitarie documentate rientrano le seguenti poste di rimborso:
 - spese mediche generiche;
 - prestazioni mediche e spese per visite e diagnostica specialistiche, incluse le prestazioni fisioterapiche e riabilitative effettuate da operatori sanitari iscritti agli albi professionali;
 - ticket SSN;
 - cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie;
 - protesi acustiche;
 - protesi oculistiche;

Il singolo documento di spesa rimborsabile non può essere inferiore ad € 50,00, ad eccezione delle prestazioni erogate dal SSN.

Non sono ammesse al rimborso le seguenti spese:

- le spese effettuate per cure termali (intendendo con ciò spese effettuate presso stabilimenti termali relative alle sole prestazioni termali) ad eccezione di quelle effettuate per gravi patologie, purché corredate da certificazione medica

specialistica che le prescriva come cura complementare alla terapia medica in corso per la malattia. In questo specifico caso, saranno comunque sovvenzionate solo le spese sanitarie sostenute, ma non quelle di viaggio e soggiorno;

- le spese per acquisto di farmaci allopatici, omeopatici, fitoterapici ed integratori;
- le spese sostenute per acquisto di materassi, poltrone, reti e cuscini, ad eccezione di quelli acquistati per gravi patologie, purché classificati come dispositivi medici e sempreché collegati funzionalmente alla patologia (tale situazione deve risultare da apposita prescrizione medico specialistica);
- le spese per acquisto di dispositivi medici, salvo se di importo unitario pari ad almeno € 50,00 e acquistati per finalità terapeutiche, risultanti da specifica prescrizione medica specialistica con l'indicazione della patologia;
- particolari prodotti che, pur se classificati come dispositivi medici, sono utilizzabili per scopi non strettamente sanitari.

2. È previsto un contributo a copertura fino ad un massimo di 800 euro dei premi assicurativi correlati alla stipula di polizze sanitarie, sostenuti nel periodo di riferimento del presente Accordo da parte dei dipendenti. Il premio assicurativo dovrà riferirsi a polizza sanitaria di cui il dipendente sia il contraente e che veda come beneficiari esclusivamente il medesimo e i soggetti fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il dipendente avanzi richiesta di accesso al contributo, non saranno oggetto di rimborso le spese sanitarie sostenute relativamente a tutte le prestazioni comunque coperte dalla polizza, fatta eccezione per le eventuali franchigie per importi superiori a 50 euro o alla quota di spesa eccedente i massimali di polizza.

Art. 8

SPESE PER I SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Nella tipologia di spesa per i servizi di educazione ed istruzione rientrano le seguenti poste di rimborso:

- spese per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private fino alle secondarie di primo grado per i figli fiscalmente a carico.

Sono escluse le spese sostenute per il servizio mensa, pre e post scuola e scuolabus e, comunque, le spese di importo inferiore a € 100.

Art. 9

SPESE PER ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Sono rimborsabili le seguenti categorie di spesa sostenute dal dipendente:

- a) abbonamenti (di durata minima mensile) e carnet relativi al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro.

b) spese di viaggio documentate, sostenute per effettuare visite mediche specialistiche personali.

Art. 10

SPESE PER ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

Nella tipologia delle spese per attività ricreative e culturali rientra la seguente posta di rimborso:

- spese per iscrizione e frequenza di centri estivi.

Sono rimborsabili le spese sostenute per i figli fiscalmente a carico e fino al quattordicesimo anno di età per l'iscrizione e la frequenza di centri estivi nel periodo di chiusura delle scuole, per un importo massimo di euro 500,00 per ciascun figlio.

Art. 11

SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DEI DIPENDENTI

In coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero della Salute in tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie attraverso l'attività fisica regolare, l'amministrazione riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la pratica di attività sportive.

Rientrano tra le attività rimborsabili quelle svolte presso palestre, centri sportivi, piscine o altre strutture sportive regolarmente riconosciute.

L'importo massimo annuo rimborsabile per ciascun dipendente è stabilito in € 500,00.

Sono escluse dal rimborso le prestazioni fisioterapiche e riabilitative previste dall'art. 7 nonché eventuali spese sostenute per l'acquisto di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive personali, nonché quote di partecipazione a singoli eventi sportivi.

Art. 12

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Le risorse individuate, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo, vengono ripartite secondo i seguenti criteri di riparto:

a) il 60% delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese come descritte all'articolo 7 nella misura dell'80%, fermo restando i limiti e le eccezioni ivi previste. Per le spese relative alle cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, psicoterapeutiche, psicologiche, psichiatriche e per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, la percentuale di rimborso è pari al 70%. Le percentuali di rimborso delle spese di cui alla presente lettera sono valide per il dipendente, per il proprio coniuge e per i propri figli se fiscalmente a carico, mentre per gli altri familiari a carico, le

percentuali si intendono ridotte alla metà.

b) nel limite del 20% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 8, fermo restando le eccezioni e limiti ivi previsti, nella misura del 80% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 60% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

c) nel limite del 10% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 9 nella misura del 100% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 80% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

d) nel limite del 10% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 10 e all'articolo 11 nella misura del 100% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 80% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

Laddove il riparto delle risorse determinato secondo quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d) non consentisse di ristorare la spesa negli importi percentuali come sopra indicati, le predette percentuali dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria individuata all'articolo 4 del presente Accordo.

Le eventuali risorse residue a consuntivo saranno, ove necessario, attribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b), c), d).

Eventuali ulteriori eccedenze saranno oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Con successiva circolare saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e le caratteristiche formali dei documenti a supporto delle istanze.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

PARTE SINDACALE

CISL FP



Firmato digitalmente
da NOLE' GIUSEPPE
C=IT

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC



ADELE
TRAMONTANO
17.06.2026 14:20:13
GMT+02:00



Federico Trastulli
Appolloni Figliola
17.06.2026
16:52:30
GMT+02:00

UIL PA

DIRSTAT FIALP UNSA



STEFANO
PIRONE
18.06
.2026
07:14:37
UTC

Firmato digitalmente da

UNADIS

Patrizia Scandaliato

2026-06-18 07:36:32 +0200

FLEPAR
